

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE DI RIPIANO PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA PER I DISPOSITIVI MEDICI

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visto, in particolare, il comma 9-bis, dell'articolo 9-ter, del citato decreto-legge n. 125 del 2015, inserito dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 in materia di accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla materia in esame, oggetto di un filone di contenzioso di significativo rilievo per le aziende fornitrici di dispositivi medici, atteso il ristretto termine a disposizione delle menzionate aziende per procedere al versamento della quota di spettanza;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di fissare, in via omogenea sull'intero territorio nazionale, il termine per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate, individuandolo nel 30 aprile 2023, in luogo del termine previsto dalla attuale normativa, assai stringente, oltre che variabile sul territorio nazionale, in quanto decorrente dalla pubblicazione dei diversi provvedimenti regionali e provinciali contemplati dal menzionato comma 9-bis, dell'articolo 9-ter, del citato decreto-legge n. 125 del 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125)

1. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2023».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.